



TRIBUNALE DI COMO

PRIMA SEZIONE CIVILE

VERBALE UDIENZA DEL 09/01/2019

innanzi al Giudice dott. Alessandro Petronzi è chiamata la causa rubricata all'r.g. 6415/2017;

sono comparsi per parte opponente l'Avv. _____ e per parte opposta l'Avv. _____ nonché la Dott.ssa _____ ai fini della pratica forense.

I procuratori delle parti discutono oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rispettivamente svolte nei propri atti difensivi.

IL GIUDICE

Dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di Consiglio.

Il Giudice

Dott. Alessandro Petronzi

All'esito della camera di consiglio il giudice decide come da sotto estesa sentenza, che costituisce parte integrante del presente verbale, di cui dà lettura.

Firmato Da: PETRONZI ALESSANDRO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 161eab





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI COMO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ALESSANDRO PETRONZI ha pronunciato, al termine della udienza di discussione del 09.01.2019, la seguente

S E N T E N Z A

emessa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

nella causa civile rubricata al n. 6415/2017 di R.G promossa da:

Cantù s.p.a., in persona del legale rappresentante *p.t.*,

rappresentata e difesa dall' _____ , come in atti domiciliata

-parte opponente-

contro:

Meroni s.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.* dagli

_____, come in atti domiciliata

-parte opposta-

Sulle conclusioni rassegnate dalle parti alla odierna udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato _____ Cantù s.p.a. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2151/2017, emesso dal Tribunale di Como in data 07.11.2017, con il quale il Tribunale aveva ingiunto all'odierna opponente il pagamento della somma di Euro 6.294,00

Firmato Da: PETRONZI ALESSANDRO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 161eab



oltre agli interessi e alle spese di ingiunzione, quale corrispettivo di prestazioni odontoiatriche in favore dei giocatori di pallacanestro della Cantù s.p.a. rimaste inadempite.

L'opponente eccepiva l'infondatezza del diritto di credito fatto valere in via monitoria da Meroni s.r.l. e chiedeva di accertare la totale insussistenza della ragione creditoria contestando l'esistenza del rapporto negoziale tra le parti e, inoltre, la esecuzione dell'attività svolta e l'ammontare del corrispettivo preteso dalla convenuta ed esposto nelle fatture azionate nel decreto opposto; sottolineando in particolare l'insufficienza delle suddette fatture a costituire titolo idoneo a soddisfare la prova del rapporto negoziale intercorrente tra le parti.

L'opponente rilevava altresì l'impossibilità per il preparatore tecnico della Cantù di impegnare negozialmente la società.

Si costituiva in giudizio parte opposta che contestava integralmente le deduzioni, le eccezioni e le domande della parte opponente, rilevandone l'assoluta infondatezza e strumentalità, contestando quindi la pretestuosità dell'interposta opposizione e formulando istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto *ex art. 648 c.p.c.*, rigettata da questo Giudice.

La causa veniva istruita con produzioni ed esibizioni documentali *ex art. 210 c.p.c.*

L'opposizione è infondata e va integralmente rigettata per le motivazioni di cui appresso.



Va fatta applicazione del noto principio generale secondo cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo determina una inversione processuale, sicché l'opponente, che assume le vesti di attore formale, è in realtà convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto, viceversa, convenuto in senso formale, è in realtà attore in senso sostanziale.

Ciò determina che l'onere probatorio di dimostrare l'esistenza del credito incombe su parte opposta, la quale deve dimostrare, nell'ambito del giudizio di cognizione ordinaria, non solo la debenza del credito, ma anche la sua esattezza.

Pertanto, nel caso di specie, l'onere della prova grava sull'opposta

Meroni s.r.l.

Dal complesso dell'istruttoria, valutata nel suo insieme, detta prova si ritiene raggiunta: Meroni s.r.l. ha infatti ottemperato all'onere della prova alla luce delle allegazioni documentali e soprattutto dei documenti esibiti *ex art. 210 c.p.c.*, dai quali discende la prova non solo dell'effettiva esistenza del contratto ma anche della portata dello stesso.

E invero risulta con evidenza che i rapporti intercorsi tra le parti siano sorti in seguito ad un accordo verbale tra l'opponente ed un componente del personale della società opposta, intercorrendo, senza soluzione di continuità dal 2008, durata contrattuale corroborata dalla documentazione prodotta.

Ne deriva che il discusso contratto, ed il suo oggetto, ossia la tipologia di prestazione ricompresa dal contratto tra le parti, risulta pienamente provato: infatti le prestazioni intercorse negli anni, e mai in precedenza contestate, si riferiscono alla medesima tipologia di prestazioni avversate nel presente giudizio, nonché ai medesimi beneficiari.



Non vi è dunque incertezza riguardo i termini e le condizioni del contratto stipulato verbalmente tra le parti. Tanto più che, come risulta dai documenti esibiti in giudizio, le prestazioni di Meroni s.r.l. hanno sempre trovato una puntuale controprestazione economica e mai risulta esservi stata contestazione di Cantù s.p.a. sulle prestazioni odontoiatriche di cui sopra, come si desume peraltro dalla regolare registrazione delle fatture nei registri contabili.

Né tantomeno può ritenersi che la prova della esistenza del contratto richiedeva un supporto documentale più marcato: infatti, essendo la prestazione eseguita da Meroni s.r.l. una prestazione d'opera, regolamentata dagli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, non è richiesta alcuna forma scritta né *ad substantiam* né *ad probationem*.

Poiché, pertanto, che le medesime prestazioni sono state sempre in passato regolarmente pagate, tale comportamento concludente costituisce piena prova presuntiva, idonea a ritenere a comprovare la debenza delle somme al medesimo titolo richieste in tempi più recenti.

Va poi osservato, per ciò che concerne la facoltà di spendita del nome della società in capo al personale, che, nel caso di specie, a vario titolo, ha speso reiteratamente il nome della società Cantù s.p.a., agendo in nome e nell'interesse di questa, per otto anni, così da sedimentare l'affidamento di Meroni s.r.l.. E dunque agendo quale *falsus procurator*.

In tale situazione, infatti, viene in rilievo la necessità di tutelare la *apparentia juris* ingenerata dal comportamento del preparatore atletico, tollerato dalla società sportiva.



Tale principio, riconducibile a quello, più generale, della tutela dell'affidamento incolpevole, secondo l'orientamento delineato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (*ex pluribus*, Cass. 6625/1984; Cass. 408/2006; Cass. 15743/2004), può essere invocato alla duplice condizione che: a) sussista la buona fede del terzo che ha concluso atti negoziali con il falso rappresentante; b) sia configurabile un comportamento colposo, non meramente omissivo, del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente, con la conseguenza che l'apparente rappresentato è tenuto a fare fronte agli obblighi assunti in suo nome.

Nel caso di specie sussistono entrambi gli elementi. In riferimento al primo elemento (*sub a*), nessun dubbio che la società erogatrice delle prestazioni sanitarie si trovasse in una condizione di assoluta buona fede, come si desume dalla circostanza che, mai prima della presente opposizione, ricevette contestazioni. Va poi evidenziato come il contegno posto in essere dal personale che richiedeva le prestazioni, che ha sempre dichiarato di agire in nome e per conto della società sportiva, è elemento sufficiente per delineare un quadro di affidamento incolpevole da parte della opposta.

In relazione al secondo aspetto (comportamento colposo del rappresentato), esso può essere desunto dalla prassi invalsa, desumibile ancora una volta dall'analisi dei precedenti documenti contabili, di consentire al personale tecnico di commissionare le prestazioni mediche ritenute necessarie.



Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza e sono poste a carico della parte opponente. Esse sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei principi dettati dal D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 che ha stabilito le modalità di determinazione del compenso professionale per l'attività svolta, applicando, nel caso di specie, i valori minimi per lo scaglione di riferimento (da 5.201,00 a 26.000,00 euro), attesa la non complessità della presente controversia e la ridotta attività processuale svolta, ed escludendo dal computo la "Fase Istruttoria", limitata alla acquisizione di documenti.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa:

- a) rigetta integralmente l'opposizione;
- b) condanna la parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta, che si liquidano in Euro 1.618,00 oltre rimborso forf. al 15%, IVA e CPA, se dovuti per legge.

Così deciso in Como, 09.01.2019

Il Giudice

(Dott. Alessandro Petronzi)

